

Sede: P.zza G. Cesare, 13/a Gonars (UD) 33050 Iscritti Registro Volontariato n. 400
C.F. 90014890306 - Tel. 320 0156761- www.associazionenaluggi.it email info@associazionenaluggi.it

Verbale n. 2/2022

Gonars, 30 maggio 2022

OGGETTO: assemblea generale.

Ordine del giorno:

- 1) Approvazione adeguamento statuto alla legge sul terzo settore per iscrizione al RUNTS;
- 2) Comunicazioni del Presidente

Presenti all'assemblea 26 soci di cui soci deleganti 15 su un totale di 36 iscritti.

Segretario verbalizzante: Delio Grattoni;

Luogo dell'assemblea: sala della parrocchia di Gonars in via Monte Grappa 47.

Data assemblea: venerdì 30 maggio 2022 ore 18:30 seconda convocazione

Si dà atto che la seduta in prima convocazione delle ore 14:00 in data odierna è andata deserta.

Alle ore 18:35 constatata la presenza della maggioranza dei soci (26 su 36 iscritti nell'anno in corso-allegato elenco presenti e deleghe) si apre l'assemblea con i saluti agli intervenuti del presidente Carlo Tondon e la presentazione dell'ordine del giorno.

Il Presidente precisa che la seduta in seconda convocazione è valida anche senza la maggioranza dei soci e che per gli effetti della del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito dalla L. n. 108 del 29 luglio 2021, fino al 31 maggio 2022 le modifiche statutarie di adeguamento al Codice del Terzo Settore possono essere deliberate dall'assemblea con le maggioranze previste per le sedute ordinarie ossia con a maggioranza più uno in prima seduta e con qualsiasi presenza in seconda seduta.

Il Presidente espone le motivazioni della convocazione dell'assemblea.

Ricorda che il D.Lgs 117 del 3 luglio 2017, meglio conosciuto come "codice del terzo settore", ha introdotto norme in materia di associazioni di volontariato dirette a riformare il cosiddetto terzo settore. Le associazioni ONLUS iscritte al registro regionale, come la nostra, potevano scegliere se adeguarsi alle nuove direttive adeguando lo statuto e mantenendo una serie di benefici fra i quali il ricorso al 5x1000, o meno.

A settembre l'assemblea di questa associazione ha proceduto all'approvazione dello statuto adeguato alle nuove disposizioni. Con lo statuto adeguato è prevista l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in luogo del registro regionale non più valido.

Il termine per l'adeguamento è stato più volte prorogato ed ora scade il 31 maggio 2022. La Regione incaricata della verifica degli statuti per l'iscrizione al RUNTS ha comunicato all'associazione il 29 aprile 2022 che lo statuto necessita di alcuni aggiustamenti/adeguamenti concedendo 60 giorni per trasmetterlo al fine di poter procedere alla iscrizione e segnalando che fino al 31 maggio 2022 è possibile procedere alla sua approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le sedute ordinarie.

Questa sera, pertanto, l'assemblea è chiamata a procedere all'esame ed approvazione delle modifiche nei punti segnalati dalla Regione al fine di poter ottenere l'iscrizione al nuovo registro RUNTS.

Il Presidente espone i punti individuati dalla Regione:

1. Art. 8.2 Statuto - l'art. 18, comma 1 del Codice del Terzo Settore (CTS) stabilisce che gli ETS che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Detta disposizione si applica a tutti i volontari, a prescindere dalla loro condizione di associati o meno: nel Vostro Statuto, invece, si fa riferimento ai soli "aderenti". È opportuno correggere tale dicitura.

2. Art. 10.2 Statuto - nel rispetto dei principi di democraticità, eguaglianza e pari opportunità alla vita associativa, i minorenni non possono essere privati dei diritti derivanti dallo status di socio e in particolare del diritto di voto, considerato che il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito ex lege, ex art. 320 c.c., agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi (Nota del Ministero del Lavoro n. 1309 del 06/02/2019 e Nota n. 18244 del 30/11/2021).
3. Art. 17.1 Statuto – per completezza, si segnala che non è stato indicato il numero dei presenti che possono richiedere l'assunzione della votazione a scrutinio segreto.
4. Art. 29 Statuto - Da ultimo, si ritiene utile integrare tale articolo con un rinvio più specifico alle disposizioni vigenti, del seguente tenore: "Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia al D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., ai relativi decreti attuativi, nonché alle disposizioni del codice civile e alle normative di settore in quanto compatibili."

A questo punto illustra le modifiche proposte allo statuto di seguito riportate:

1. All'art.8 modificare il comma 2 sostituendo le parole "Gli aderenti all'associazione" con "Coloro", conseguentemente:
"2. ~~Gli aderenti all'associazione~~ Coloro che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi."
2. All'art. 9 comma 1 per rafforzare le modifiche richieste dalla Regione circa la partecipazione dei minorenni, aggiungere "In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale, conseguentemente:
"1. All'Associazione Naluggi – Uganda O.d.V. possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale."
All'art.10 comma 2 stralciare le parole "di maggiore età" ed aggiungere "Per i soci minori di età, il diritto di voto è esercitato, sino al compimento della maggiore età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi." Conseguentemente:
"2. Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio. Per i soci minori di età, il diritto di voto è esercitato, sino al compimento della maggiore età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi."
4. All'art. 17 comma 1 sostituire la parola "tot" con "un quarto", conseguentemente:
"1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano (su richiesta di ~~tot~~ un quarto dei presenti esse saranno assunte a scrutinio segreto). Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto."
5. All'art. 29 stralciare le parole "fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico." con le parole "rinvia al D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., ai relativi decreti attuativi, nonché alle disposizioni del codice civile e alle normative di settore in quanto compatibili.", conseguentemente:
"1. ~~Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.~~ rinvia al D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., ai relativi decreti attuativi, nonché alle disposizioni del codice civile e alle normative di settore in quanto compatibili."

Completata la suddetta esposizione il Presidente dopo breve discussione mette ai voti per alzata di mani l'approvazione delle modifiche allo statuto che vengono approvate all'unanimità nel testo allegato al presente verbale con la lettera "A".

In conclusione il Presidente illustra all'assemblea che don Lazzaro aveva previsto di farci visita a Gonars per un breve periodo all'inizio dell'estate. Alla sua richiesta è stata fornita la disponibilità anche della parrocchia di Gonars ad ospitarlo. Don Lazzaro ci ha avvertito che, però, dal punto di vista economico non è in grado di sostenere i costi del viaggio che si aggirano per il volo di andata e ritorno in circa 1.100,00€. Ci ha fatto pervenire anche un elenco di necessità per le scuole, il dispensario ecc.... L'Associazione al momento ha disponibilità economiche contenute che richiedono una scelta sul loro utilizzo.

Il Presidente ricorda a tutti di diffondere la possibilità di sottoscrivere il 5x1000 a favore

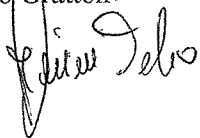
dell'associazione.

Dopo breve attesa senza interventi dichiara alle ore 19,30 chiusa l'assemblea salutando e ringraziando i partecipanti.

Al presente verbale si allegano:

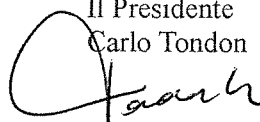
- ALLEGATO A - Nuovo statuto modificato.
- Elenco presenti e deleghe.

Il Segretario
Delio Grattoni



Associazione
Naluggi Uganda O. u. v.
Sede: p.zza G. Cesare 15/a Gorizia (UD)
C.F. 90014890300

Il Presidente
Carlo Tondon



Registrato a Cervignano del Friuli il 10/06/2022
al n. 1113 Serie 3 liquidati € 0
ESUNTO



* firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca

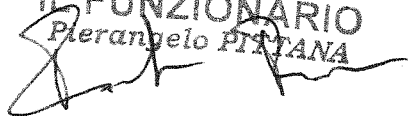
IL FUNZIONARIO
Pierangelo PITTANA



PER COPIA CONFORME

* firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca

IL FUNZIONARIO
Pierangelo PITTANA



Esente da imposta di registro e di bollo ai sensi del D.LGS 117/2017

STATUTO

Associazione Naluggi – Uganda O.d.V. C.F. 90014890306

Iscritti al Registro del Volontariato n. 400

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede – Durata

1. E' costituita un'organizzazione non riconosciuta di volontariato denominata "Associazione Naluggi – Uganda O.d.V. ", Gonars, Udine.
2. L'associazione è costituita tempo indeterminato.
3. L'organizzazione ha sede legale in piazza Giulio Cesare 13/A nel comune di Gonars (Ud).
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

1. La "Associazione Naluggi – Uganda O.d.V. " è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
2. Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.
4. L'associazione si ispira ai principi del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.

Art. 4

Finalità

1. L' Associazione Naluggi – Uganda O.d.V. intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà internazionale, con sostegno e aiuto ai paesi in via di sviluppo prevalentemente Uganda e Indonesia, non si esclude altre realtà bisognose anche locali.

Lo scopo dell'associazione è perseguito attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

Assistenza sociale e socio-sanitaria; (costruzione di pozzi, ospedali, scuole, sostegno a madri e bambini in case famiglia, sostegno agli studi, tutela della salute dell'infanzia; assistenza sanitaria con apparato medico specializzato ...

- Sensibilizzazione della cittadinanza con informazioni sulle condizioni di disagio di queste popolazioni, attraverso incontri, pubblicazioni, eventi e manifestazioni.
- Sostegno morale e materiale a persone in situazione di grave disagio socioeconomico attraverso iniziative di Beneficenza, mercatini solidali, raccolta fondi;

Lo spettro delle iniziative vuole essere il più ampio possibile. Verte principalmente sulla formazione culturale e sull'educazione, intese come valorizzazione della dignità della persona, prestando attenzione alle fasce sociali più trascurate, nel segno della cultura, dell'altruismo e della solidarietà senza differenze di censo, religione, razza, sesso, cultura, ideologia politica.

Le attività suddette sono riconducibili a quelle di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere:

- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli

utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione è apolitica e si ispira altresì ai principi democratici sanciti dalla Costituzione della Repubblica italiana e alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino.

2. E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

3. L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Titolo II **Risorse ed attività economiche**

Art. 5 **Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:

A) dalle entrate che sono costituite come segue:

- (a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- (b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
- (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
- (d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
- (e) L'associazione svolge attività finalizzate alla beneficenza diretta, in generale, a prestare assistenza ai poveri con ogni mezzo (morale e materiale) e a finanziare iniziative ritenute significative in riferimento a quanto indicato dall'art.2, o contribuire comunque a segnalare queste iniziative, in modo che i finanziamenti necessari vengano reperiti;
- (f) L'associazione coordina le attività e l'invio di volontari presso i luoghi a cui sono destinati i progetti di sostegno;
- (g) Svolge ogni altra attività, direttamente o indirettamente, utile al raggiungimento dei fini statuari;
- (h) L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statuari oppure associarsi con altre istituzioni.

B) dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

4. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6 **Durata del periodo di contribuzione**

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.

2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto ai propri associati, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

1. Associazione Naluggi – Uganda O.d.V. risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.
2. Coloro che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III
Associati

Art. 9

Ammissione

1. All'Associazione Naluggi – Uganda O.d.V. possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.
2. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dall'Organo di Amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. Il provvedimento di ammissione e di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante.
3. La qualità di associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.
4. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (almeno 7 soci).

Art. 10

Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio. Per i soci minori di età, il diritto di voto è esercitato, sino al compimento della maggiore età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi prendendo visione diretta presso la sede dell'Associazione od altro luogo concordato.

Art. 11

Doveri

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.

Assoc. U. V. 1000
Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 12

Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.

3. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del consiglio direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, *può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata dell'Organo di Amministrazione Consiglio Direttivo, che comunicherà all'interessato la decisione entro 8 (otto) giorni dalla delibera oppure con delibera motivata dell'Assemblea.*

4. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento.

Art. 12 bis

Volontario e attività di volontariato

1. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Il volontario, che viene iscritto in un apposito registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e sono coperti da apposita assicurazione infortuni, malattia, responsabilità civile, a carico dell'Associazione.

2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per raggiungere le finalità dell'Associazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs 117/2017.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

6. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

7. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

8. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

9. Restano salve le deroghe previste dalla legge.

Titolo IV
Organi dell'Associazione

Art. 13
Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - 1) l'assemblea;
 - 2) L'organo di amministrazione;
 - 3) il presidente;
 - 4) l'organo di controllo (quando ricorrano le condizioni dell'art. 23Bis);

Art. 14
Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci in carica.
2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
3. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente. In alternativa ciascun associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Art. 15
Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea (*altra modalità di convocazione è l'affissione presso la sede*).
3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro e non oltre il 30 aprile.
4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Art. 16
Validità dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, fatti salvi i casi in cui è richiesta la maggioranza qualificata.

Art. 17
Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano (*su richiesta di un quarto dei presenti esse saranno assunte a scrutinio segreto*). Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti;
3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti (vedi art. 19 lettera e).
4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 18

Verbalizzazione dell'assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19

Compiti dell'assemblea

1. All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;
- b) approva il bilancio di esercizio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- e) delibera, con la maggioranza qualificata (presenti $\frac{3}{4}$ dei soci), sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza"

Art. 20

Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è composto da 14 membri eletti (da 3 a 14) dall'assemblea. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art 2383 del Codice Civile riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza.
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'organo di amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.
3. L'organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno 8 consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente; non è ammessa delega.
4. L'organo di amministrazione è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
5. In caso di assoluta urgenza l'organo di amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.
6. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'associazione, l'organo di amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, ed il segretario.
7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 21

Durata e funzioni

1. I componenti dell'Organo di Amministrazione eletti durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili **per un massimo di 5 mandati**; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.
2. L'organo di amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.
3. L'organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 2 consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. L'organo di amministrazione:
 - ♦ svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;

- ♦ predisporre il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
- ♦ cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- ♦ approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
- ♦ sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
- ♦ delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- ♦ provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative

5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'organo di amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

Art. 22

Il Presidente

1. Il presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
2. Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri.
3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e del consiglio direttivo curandone la custodia presso la sede dell'associazione.

Art. 23

Il Segretario

1. L'associazione ha un segretario nominato dall'organo di amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:
 - a) cura la verbalizzazione delle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea;
 - b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
 - c) cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'Associazione;
 - d) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione
 - e) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
 - f) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal consiglio direttivo o dal presidente.

Art. 23 bis

L'organo di controllo

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c. 2 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.
2. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore dei Conti.

Titolo V

Il bilancio

Art. 25

Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'art 13 c. 1-2 e dall'art. 14 c. 1 del D.Lgs 117/2017 e depositati presso la sede sociale dell'associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarlo. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.
4. Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. e siano

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 26

Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.

Art. 27

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Udine. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

Art. 28

Scioglimento

1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

2. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del terzo settore, o ad altre organizzazione di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 29

Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si rinvia al D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i, ai relativi decreti attuativi, nonché alle disposizioni del codice civile e alle normative di settore in quanto compatibili.